

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 settembre 2024, n. 384

T. U. Legge Regionale 5 Febbraio 2013, n. 4 e s.m.i., art. 22 ter, comma 2 e 3 - Trasferimento, a titolo gratuito, di infrastrutture pubbliche stradali dell'ex Riforma Fondiaria in favore del Comune di Laterza.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 35 della Legge Regionale 19 giugno 1993, n.9 che ha disposto la soppressione dell'ERSAP.

VISTO Il comma 2, dell'art. 22 ter, della L.R n. 4/2013 "Trasferimento e alienazione" il quale dispone che le infrastrutture pubbliche stradali della ex Riforma Fondiaria sono trasferite a titolo gratuito agli enti territoriali tenuti alla loro gestione.

VISTO il comma 3 dello stesso articolo, il quale prevede che il trasferimento e l'alienazione dei beni di cui sopra sono disposti con deliberazione di Giunta regionale.

VISTO l'art. 6 della L.R. n. 26/2020, il quale dispone che tutte le strade ricadenti nei Comuni pugliesi, non classificate statali, provinciali e comunali, vengono classificate quali strade comunali e assunte direttamente al patrimonio dello stesso Comune per l'interesse pubblico che rivestono;

VISTA la deliberazione n. 2421 del 21.12.2018 con cui la Giunta regionale ha disposto, ai sensi del comma 2, dell'art. 22 ter della L.R n. 4/2013 e s.m.i. il trasferimento delle infrastrutture pubbliche stradali e delle opere di viabilità pubblica della ex Riforma Fondiaria, a titolo gratuito, in favore del Comune di Laterza (TA), catastalmente individuate nell' Allegato "A", della predetta deliberazione.

VISTO il comma 1, dell'art. 22 quater, della L.R n. 4/2013 e s.m.i., il quale prevede che per i beni di cui al comma 2, dell'art. 22 ter, al trasferimento si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, che costituisce titolo di proprietà, per l'espletamento delle formalità ipo-catastali.

CONSIDERATO che, in adempimento al comma 2, dell'art. 22 ter, della L.R n. 4/2013, occorre procedere al trasferimento delle infrastrutture pubbliche stradali e delle opere di viabilità pubblica della ex Riforma Fondiaria, a titolo gratuito, in favore del Comune di Laterza (TA), e, pertanto, all'emanazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale per le formalità connesse alla pubblicità immobiliare.

DECRETA

Art.1

Le infrastrutture pubbliche stradali realizzate dalla Riforma Fondiaria, ricadenti nel territorio del Comune di Laterza (TA), ai sensi dell'art. 22 ter comma 2 della L. R. n. 4/2013 e s.m.i. e per gli effetti della deliberazione di Giunta Regionale n. 2421 del 21.12.2018, sono trasferite gratuitamente nell'intera consistenza al patrimonio del Comune di Laterza (TA). Esse sono vincolate al conseguimento di preminenti interessi collettivi strumentali all'esercizio di proprie funzioni e servizi. Il possesso giuridico decorre dalla data del presente decreto.

Art. 2

Il trasferimento in proprietà dei predetti cespiti avviene a corpo a non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data del presente decreto, con i rapporti attivi e passivi eventualmente in essere, i pesi e i gravami eventualmente insistenti anche in relazione alla vigente normativa culturale, ambientale, urbanistica ed edilizia, comprese le pertinenze, accessori, frutti, oneri, ragioni, azioni ed eventuali servitù attive e passive.

Art. 3

I cespiti oggetto di trasferimento sono identificati nel Catasto dei terreni del Comune di Laterza come segue:

- **Loc. Sarole, Foglio 19 – particella 31, superficie ha. 0.14.70;**
- **Loc. Sarole, Foglio 31 – particella 101, superficie ha. 0.36.20;**
- **Loc. Pantano, Foglio 64 – particella 13, superficie ha. 0.04.38;**
- **Loc. Pantano, Foglio 69 – particella 39, superficie ha. 0.03.69;**
- **Loc. Distacco, Foglio 90 – particella 6, superficie ha. 4.83.65;**
- **Loc. Distacco, Foglio 90 – particella 239, superficie ha. 0.06.98;**
- **Loc. Distacco, Foglio 90 – particella 242, superficie ha. 0.08.94;**
- **Loc. Distacco, Foglio 90 – particella 319, superficie ha. 0.01.66;**
- **Loc. Distacco, Foglio 90 – particella 321, superficie ha. 0.09.68;**
- **Loc. Distacco, Foglio 90 – particella 328, superficie ha. 0.00.60;**
- **Loc. Distacco, Foglio 90 – particella 329, superficie ha. 0.00.54;**
- **Loc. Distacco, Foglio 90 – particella 331, superficie ha. 0.02.88;**
- **Loc. Distacco, Foglio 142 – particella 40, superficie ha. 0.19.45;**
- **Loc. Distacco, Foglio 142 – particella 48, superficie ha. 0.00.50;**
- **Loc. Distacco, Foglio 142 – particella 49, superficie ha. 0.04.40;**
- **Loc. Distacco, Foglio 142 – particella 88, superficie ha. 0.02.53;**
- **Loc. Distacco, Foglio 142 – particella 89, superficie ha. 0.03.48;**
- **Loc. Distacco, Foglio 143 – particella 20, superficie ha. 0.14.00;**
- **Loc. Distacco, Foglio 143 – particella 40, superficie ha. 0.09.44;**
- **Loc. Distacco, Foglio 143 – particella 41, superficie ha. 0.01.74;**
- **Loc. Distacco, Foglio 143 – particella 42, superficie ha. 0.05.81;**
- **Loc. Distacco, Foglio 144 – particella 16, superficie ha. 0.20.50;**
- **Loc. Distacco, Foglio 144 – particella 34, superficie ha. 0.00.72;**
- **Loc. Distacco, Foglio 144 – particella 35, superficie ha. 0.02.40**
- **Loc. Distacco, Foglio 144 – particella 36, superficie ha. 0.00.18;**
- **Loc. Distacco, Foglio 144 – particella 37, superficie ha. 0.17.00.**

Art. 4

Il presente decreto è dichiarato immediatamente esecutivo e costituisce titolo per la trascrizione e la voltura in favore del Comune di Laterza dei cespiti così come sopra individuati, con espresso esonero per il competente Conservatore dei RR.II. di ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. 5

Il presente atto, esente dall'imposta di bollo in modo assoluto ai sensi del punto 16 dell'allegato di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, è soggetto a imposte e tasse come per legge e non costituisce per il Comune di Laterza, agli effetti dell'Iva, operazione svolta nell'esercizio di attività commerciale o imprenditoriale.

Art. 6

Il Comune di Laterza è tenuto, ai fini della pubblicità immobiliare, all'esecuzione di tutti gli adempimenti connessi all'attuazione del presente trasferimento di proprietà. Le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa, connesse al trasferimento volturale sono a totale carico del Comune di Laterza, ai sensi dell'art. 22 *nonies*,

comma 1, della L.R. 4/2013, con esonero dell'Amministrazione Regionale da qualsiasi onere o incombenza da esso derivante.

Art. 7

Il presente decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 co. 3 della L.R. 15/2008.

Bari, lì 6 settembre 2024

EMILIANO